

**REGOLAMENTO CONTENENTE NORME PER IL RICONOSCIMENTO  
DEGLI ESAMI NELLE CARRIERE UNIVERSITARIE (deliberato nel c.d.f. del 09 giugno 2009)**

## **1. Generalità**

Gli studenti regolarmente iscritti ai **corsi di laurea di I e II livello** della Facoltà di Giurisprudenza possono presentare al Consiglio di Facoltà domanda di riconoscimento della carriera universitaria pregressa - con eventuale abbreviazione di corso - a seguito di:

1. passaggi interni alla Facoltà di Giurisprudenza;
2. passaggi da altre Facoltà dell'Università degli Studi di Brescia;
3. congedi da altre sedi universitarie;
4. conseguimento di titolo accademico;
5. decadenza o rinuncia.

Gli studenti in possesso **di laurea di I e II livello**, previo versamento di un'apposita tassa stabilita dagli Organi Accademici (rimborsabile in caso di iscrizione), possono presentare al Consiglio di Facoltà domanda di pre-valutazione della carriera universitaria pregressa ai fini della abbreviazione di carriera.

Le domande devono essere compilate su appositi moduli reperibili presso lo sportello della Segreteria studenti o scaricabili dal sito internet (Modulistica) e consegnate in Segreteria Studenti complete della documentazione richiesta, entro la data stabilita dal Consiglio di Facoltà per ogni anno accademico.

Nei casi in cui sia prevista la presentazione dei programmi degli insegnamenti, questi dovranno:

1. venire consegnati in duplice copia, regolarmente timbrati dall'Università di provenienza (in alternativa al timbro è possibile presentare le guide ufficiali dei programmi o i testi dei programmi pubblicati sul sito internet dell'Università di provenienza);
2. riportare per ciascun programma l'indicazione analitica dell'anno accademico nel quale l'esame è stato sostenuto.

Successivamente alla scadenza, la Segreteria studenti provvederà a inoltrare alla Presidenza copia dei suddetti programmi corredati da un modulo, indirizzato al docente titolare dell'insegnamento, con i dati dello studente e i dati relativi all'esame da valutare, previo avviso tramite posta elettronica. I moduli dovranno venire restituiti alla Segreteria studenti, con il parere richiesto, entro la data indicata sul modulo stesso.

Tutta la documentazione relativa al riconoscimento delle carriere sarà successivamente presa in visione dalla "Commissione curricula e piani di studio" per stabilire il numero di crediti universitari riconosciuti, e definire l'anno di ammissione. La documentazione stessa verrà poi inoltrata alla Presidenza per la predisposizione della proposta di delibera da inviarsi al Consiglio di Facoltà per la approvazione.

La Segreteria studenti provvederà a informare lo studente sulla delibera adottata. Tale delibera costituisce il provvedimento ufficiale sul quale il medesimo può fondare eventuali contestazioni.

**Il numero di crediti minimi per l'ammissione a un determinato anno di corso viene fissato nei seguenti termini: n. 30 cfu per l'ammissione al II anno; n. 60 cfu per l'ammissione al III; n. 90 cfu per l'ammissione al IV; n. 120 cfu per l'ammissione al V.**

## 2. Criteri

### 2.1 Studenti provenienti da corsi di laurea del nuovo ordinamento (509/99, 270/04 e classe LMG/01)

Gli esami sostenuti con **identica denominazione** ed **eguale o maggiore numero di crediti** rispetto a quelli corrispondenti nell'ordinamento didattico del corso di ammissione, purché **sostenuti entro 7 anni accademici**, sono considerati **equipollenti e riconosciuti integralmente** con la convalida del voto conseguito nella carriera precedente e il numero di crediti come da ordinamento didattico del corso di laurea di ammissione.

Gli insegnamenti di lingua straniera **base** e quelli relativi alle **conoscenze informatiche** sostenuti nelle carriere precedenti possono essere rispettivamente riconosciuti per il numero di crediti previsti nel corso di ammissione **se i crediti sono pari o maggiori** e la denominazione dell'esame **presenta evidenti somiglianze**.

Eventuali crediti **in esubero** non sono considerati validi né ai fini del curriculum dello studente né ai fini dell'anno di ammissione.

Le certificazioni **internazionali di lingua straniera** sono riconosciute per gli esami di lingua straniera **base** attivati nella Facoltà come da documentazione rilasciata dal Centro linguistico interfacoltà e approvata nei C.d.F. del 12 dicembre 2007 (all. 1) e C.d.F. dell'8 luglio 2008 (all. 6).

In assenza delle condizioni predette, il riconoscimento è subordinato alla **presentazione del programma ufficiale dell'esame** (o su specifica indicazione dello studente dei programmi di più esami raggruppati) da sottoporre al docente titolare dell'insegnamento, il quale ha facoltà di:

- a) **approvarlo integralmente**, con la convalida del voto conseguito nella carriera precedente (o derivante dalla media ponderata delle votazioni degli esami considerati ai fini del riconoscimento, arrotondando per eccesso tutti i decimali da 0,5 compreso) e del numero di crediti come da ordinamento didattico del corso di laurea di ammissione;
- b) **convalidarlo parzialmente**, con indicazione dell'integrazione richiesta; gli esami da integrare dovranno essere verbalizzati *ex novo* in uno degli appelli utili dell'anno accademico; la nuova votazione deriverà dalla **media ponderata** della votazione originaria e di quella conseguita nell'integrazione, arrotondando per eccesso tutti i decimali da 0,5 compreso; **non saranno dunque riconosciuti crediti modulari (crediti in itinere) ove non sia stato verbalizzato l'esame conclusivo**;
- c) **non convalidarlo**; il parere negativo deve essere motivato per iscritto.

Esclusivamente nei passaggi interni si riconosce la **maturazione della frequenza** per gli insegnamenti compatibili con il piano di studio dello studente aventi **identica denominazione e crediti pari o maggiori**.

In ogni caso il riconoscimento, l'approvazione integrale o la convalida parziale di esami già sostenuti avvengono esclusivamente in ragione del numero di crediti attribuito a ciascun esame dall'ordinamento del corso di ammissione.

I crediti eventualmente acquisiti nel corso di studio di provenienza in eccedenza rispetto a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di ammissione non sono computati né ai fini della media di laurea, né ai fini del conteggio dei crediti per l'ammissione ad anni successivi.

Gli esami sostenuti nelle carriere precedenti relativi ad insegnamenti non compresi nell'attività formativa del corso di laurea di ammissione o attivati in Facoltà diverse dalla Facoltà di Giurisprudenza, potranno essere valutati dalla "Commissione curricula e piani di studi" quali esami **extracurricolari** e riconosciuti con il numero di crediti originario.

**Tali esami non sono considerati validi né ai fini della media di laurea né ai fini del conteggio dei crediti per l'ammissione ad anni successivi.**

Non saranno accolte richieste di riconoscimento di crediti sovrannumerari e/o extracurricolari relativi ad esami sostenuti da **studenti già in possesso di titolo accademico** precedentemente conseguito, per il quale presentino domanda di abbreviazione o pre-valutazione della carriera.

## 2.2. Studenti provenienti da corsi di laurea dell'ordinamento didattico previgente al D.M. 509/99

Il riconoscimento degli esami è subordinato alla presentazione del programma ufficiale dell'esame (o su specifica indicazione dello studente dei programmi di più esami raggruppati) da sottoporre al docente titolare dell'insegnamento, il quale ha facoltà di:

- a) **approvarlo integralmente**, con la convalida del voto conseguito nella carriera precedente (o derivante dalla *media aritmetica*, o *ponderata* ove necessario, delle votazioni degli esami considerati ai fini del riconoscimento, arrotondando per eccesso tutti i decimali da 0,5 compreso) e del numero di crediti come da ordinamento didattico del corso di laurea di ammissione;
- b) **convalidarlo parzialmente**, con indicazione dell'integrazione richiesta; gli esami da integrare dovranno essere verbalizzati *ex novo* in uno degli appelli utili dell'anno accademico; la nuova votazione deriverà dalla **media ponderata** della votazione originaria e di quella conseguita nell'integrazione, arrotondando per eccesso tutti i decimali da 0,5 compreso; **non saranno dunque riconosciuti crediti modulari (crediti in itinere) ove non sia stato verbalizzato l'esame conclusivo.**
- c) **non convalidarlo**; il parere negativo deve essere motivato per iscritto.

In ogni caso il riconoscimento, l'approvazione integrale o la convalida parziale di esami già sostenuti avvengono esclusivamente in ragione del numero di crediti attribuito a ciascun esame dall'ordinamento del corso di ammissione.

I crediti eventualmente acquisiti nel corso di studio di provenienza in eccedenza rispetto a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di ammissione non sono computati né ai fini della media di laurea, né ai fini del conteggio dei crediti per l'ammissione ad anni successivi.

Le certificazioni **internazionali di lingua straniera** sono riconosciute per gli esami di lingua straniera **base** attivati nella Facoltà come da documentazione rilasciata dal Centro linguistico interfacoltà e approvata nei C.d.F. del 12 dicembre 2007 (all. 1) e C.d.F. dell'8 luglio 2008 (all. 6).

Gli esami sostenuti nelle carriere precedenti relativi ad insegnamenti non compresi nell'attività formativa del corso di laurea di ammissione o attivati in Facoltà diverse dalla Facoltà di Giurisprudenza, potranno essere valutati dalla "Commissione curricula e piani di studio" come **esami extracurricolari** e convalidati **per n. 6 cfu**; nei casi in cui siano correlati crediti universitari, essi saranno riconosciuti con il **numero di crediti originario**.

**Tali esami non sono considerati validi né ai fini della media di laurea né ai fini del conteggio dei crediti per l'ammissione ad anni successivi.**

Non saranno accolte richieste di riconoscimento di crediti sovrannumerari e/o extracurricolari relativi ad esami sostenuti da **studenti già in possesso di titolo accademico** precedentemente conseguito, per il quale presentino domanda di abbreviazione o pre-valutazione della carriera.